

TITOLO

Ordinanze 520/2020 e 554/2020 Regione Lombardia	Chiarimenti Regione Lombardia 11/08/2020
1. i rifiuti di qualunque natura prodotti da unità domestiche in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, siano classificati come rifiuti urbani non differenziati (EER 20 03 01) e debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato, secondo le modalità indicate dalla nota dell'ISS di cui in premessa	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
2. i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti etc) utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19 e i fazzoletti di carta, prodotti da utenze domestiche in cui non sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria debbano essere conferiti nella frazione di rifiuto urbano indifferenziato;	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
3. i rifiuti rappresentati da mascherine e guanti monouso utilizzati come prevenzione al contagio da COVID -19, e i fazzoletti di carta, utilizzati all'interno di attività economiche diverse dalle attività sanitarie e sociosanitarie possono essere assimilati agli urbani ed in particolare possono essere conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta nella frazione di rifiuti indifferenziati aventi codice EER 200301. È comunque possibile attribuire a tali rifiuti anche il codice EER 150203 purché gli stessi siano inviati direttamente ad impianti di incenerimento o ad impianti che garantiscano il rispetto dei requisiti definiti al punto 13. A prescindere dal codice assegnato, tali rifiuti dovranno essere gestiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel rapporto dell'ISS COVID 19 n. 26/2020 anche in merito alle caratteristiche, posizionamento e movimentazione dei contenitori per la raccolta di mascherine e guanti. Le attività commerciali sono invitate a posizionare raccoglitori a servizio degli utenti, sulla base del loro afflusso, al fine di evitare l'abbandono di rifiuti.	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
4. derogare ai protocolli di accettazione dei rifiuti in impianti di incenerimento per quanto riguarda le caratteristiche merceologiche degli stessi;	trova applicazione solo fino al 31/08/2020
5. i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti garantiscano una frequenza di raccolta su pubblica via dei rifiuti urbani indifferenziati pari almeno alle frequenze contrattuali, eventualmente incrementabili anche attraverso circuiti di raccolta su pubblica via dedicati, anche a chiamata;	trova applicazione solo fino al 31/08/2020

6. che qualora venissero organizzati circuiti di raccolta dedicati per i rifiuti indifferenziati prodotti dai soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, tali rifiuti dovranno essere prioritariamente destinati ad impianti di incenerimento senza alcun trattamento preliminare;	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
7. i gestori tengano nella più opportuna considerazione le raccomandazioni dell'ISS, espresse con nota AOO -ISS 008293 del 12 marzo 2020, in ordine all'utilizzo e pulizia delle dotazioni strumentali all'esercizio del servizio integrato di gestione dei rifiuti;	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
8. il servizio di spazzamento strade debba essere eseguito nel rispetto delle raccomandazioni del Documento di indirizzo approvato dal Consiglio del SNPA del 18 marzo 2020 e che nel periodo di emergenza COVID 19: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio di pulizia deve essere effettuato con lavaggi meccanici quali quelli effettuati con macchine spazzatrici ad umido e ove non possibile con dispositivi manuali a getto d'acqua a pressione ridotta; • le superfici oggetto di lavaggio devono essere trattate utilizzando acqua e/o detersivi/saponi convenzionali ed eventualmente, con frequenza a carattere straordinario, con disinfettanti a bassa concentrazione, dopo pulizia con un detersivo neutro, quali ad esempio soluzioni di ipoclorito di sodio allo 0,025% - 0,05%, garantendo quindi la tutela della salute e dell'ambiente; • sia ridotto al minimo, in caso di impossibilità di procedere con altri mezzi, l'utilizzo di soffiatori meccanici, degli spazzatori ad aria e dei servizi di spazzamento manuale, per evitare il sollevamento della polvere, fatta eccezione per la raccolta di piccoli rifiuti; 	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020
9. consentire l'attività dei Centri del riutilizzo e, qualora siano effettuate anche attività di distribuzione o vendita dei beni, che tali centri debbano rispettare in particolare anche le indicazioni operative fornite dell'ordinanza 547 del 17 maggio 2020 così come definite all'Allegato 1 alla voce Commercio al dettaglio in sede fissa;	l'analogia resta valida, pertanto si applicheranno le ordinanze specifiche per il commercio, a prescindere dalla validità delle ordinanze relative alla gestione rifiuti
10. i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti sospendano il ritiro dei rifiuti ingombranti in tutti i casi in cui lo svolgimento del servizio non possa essere svolto in condizioni di sicurezza per gli operatori o il personale;	si continuano ad applicare norme ed ordinanze relative alla sicurezza sul lavoro, a prescindere dalla validità delle ordinanze relative alla gestione rifiuti
11. i Comuni siano autorizzati a ridurre gli orari o sospendere l'apertura dei Centri di raccolta, nel caso in cui i rifiuti possano essere raccolti con modalità differente rispetto al conferimento diretto al centro, assicurando comunque il conferimento dei rifiuti delle attività economiche assimilati ai rifiuti urbani, il cui esercizio non è interrotto durante l'emergenza;	trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente
12. in deroga agli atti autorizzativi: a) tutti gli inceneritori per rifiuti urbani sono temporaneamente autorizzati a ritirare i codici EER 180103* e 180104; b) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo, in deroga anche all'art. 10 del d.p.r. n. 254/2003, possano essere trattati negli inceneritori di rifiuti urbani anche senza caricamento separato, ma con scarico in fossa. In questo caso, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti gestionali per evitare la manipolazione diretta, per minimizzare il tempo di permanenza di tali rifiuti nella fossa e per minimizzare il mescolamento con altri rifiuti. Tale facoltà è possibile soltanto nel caso in cui i	trova applicazione solo fino al 31/08/2020. Considerato che il punto riguarda "ritiro", la scadenza del 31/08 è relativa al momento dell'accettazione in impianto e non all'effettivo incenerimento, che potrà avvenire anche successivamente

<p>produttori di tali rifiuti non trovino impianti disponibili. Per avvalersi di tali possibilità, i gestori dovranno inviare preventiva comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, ARPA ed ATS, accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una relazione del direttore tecnico o di un tecnico abilitato che asseveri l' idoneità dei presidi ambientali e gestionali presenti per la ricezione di tali rifiuti; • una dichiarazione da parte dei potenziali conferitori, che evidenzia l' indisponibilità di altri impianti (solo per deroga b); 	
<p>13. tutti gli impianti di trattamento rifiuti autorizzati che trattano i rifiuti aventi codici EER 200301 e codice EER 150203 (limitatamente a fazzoletti, mascherine e guanti monouso per prevenzione contagio da COVID-19) debbano operare nel rispetto delle indicazioni fornite dell' Istituto Superiore di Sanità con nota AOO- ISS 008293 del 12 marzo 2020, delle indicazioni di SNPA contenute nel documento del 23 marzo 2020 e di quanto indicato nella nota prot. T1.2020.0013678 del 16 marzo 2020 ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia evitato il contatto diretto tra gli operatori e tali rifiuti e, in particolare, sia vietata la selezione manuale di tali rifiuti; se per la tipologia di impianto non può essere evitato il contatto diretto, dovrà essere interrotto il ritiro di tali rifiuti; • siano assicurati a tutti gli operatori i DPI necessari e la relativa formazione all' uso, nel rispetto delle indicazioni della nota ISS; • siano svolte procedure di sanificazione periodiche, in particolare per le aree di stoccaggio ed in cui avvengono i trattamenti; • siano svolte le operazioni di manutenzione degli impianti utilizzando idonei DPI e comunque nel rispetto delle indicazioni dell' ISS, garantendo la massima tutela per il lavoratore ed evitando ove possibile il contatto con il rifiuto. Laddove gli impianti di trattamento non possano garantire il rispetto delle indicazioni fornite, tale rifiuto non potrà essere ritirato e dovrà essere inviato direttamente ad incenerimento; 	<p>trova applicazione vincolante fino al 31/08/2020, ma costituirà comunque riferimento tecnico anche successivamente</p>
<p>14. in considerazione delle ordinanze emesse da alcune Regioni che prevedono sostanzialmente l' invio ad incenerimento dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni che ospitano soggetti positivi al tampone, in isolamento o quarantena obbligatoria, i Gestori degli inceneritori di piano debbano tempestivamente informare la Regione delle richieste di conferimento di rifiuti urbani extraregionali connessi all' emergenza in corso, al fine di garantire l' autosufficienza regionale e di poter eventualmente disporre misure specifiche contingenti;</p>	<p>trova applicazione vincolante solo fino al 31/08/2020, ma si invitano i gestori degli impianti a comunicare comunque tale eventualità a fini collaborativi ed informativi</p>
<p>15. nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all' art. 26-bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:</p> <p>a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all' anno, in riferimento all' arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;</p> <p>b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all' arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell' impianto o un tecnico abilitato devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed ARPA al fine di avere l' informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;</p>	<p>si conferma l' arco temporale di applicazione sull' anno 2020 già previsto dalle ordinanze</p>

c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all'arco temporale del 2020, tale carico termico sostituisce, quindi, per l'anno 2020 il limite quantitativo annuo autorizzato; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all'art. 237-ter, comma 1, lettera l) del d.lgs 152/06;

16. nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

- i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06 ferme restando le «quantità massime» fissate dal d.m. 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal d.m. n. 161 del 12 giugno 2002. Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell'impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc...) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa. I titolari dei suddetti impianti, che intendono avvalersi di tali delle deroghe, devono inviare apposita comunicazione, redatta dal Direttore Tecnico dell'Impianto o tecnico abilitato, a Regione, alla Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente, alla Prefettura, all'ARPA e ai Vigili del fuoco, che attesti il rispetto dall'autorizzazione in essere, che indichi i quantitativi di rifiuti oggetto della richiesta di aumento e attesti il rispetto delle seguenti indicazioni:
- disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26 bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- a garanzia di spazi adeguanti di stoccaggi in relazione all'aumento previsto di volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
- il rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguanti sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
- la presenza di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;

trova applicazione solo fino al 31/08/2020; entro tale data i quantitativi e le aree di stoccaggio dovranno rispettare quanto previsto in autorizzazione

17. che siano concesse, nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, ai soggetti che gestiscono rifiuti in deposito temporaneo le seguenti deroghe automatiche a quanto previsto dall'art. 183 , comma 1, lettera bb) del d.lgs. 152/2006 e in particolare:

- i rifiuti gestiti in deposito temporaneo possono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con frequenza semestrale, invece che trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- devono essere inviati ad operazione di recupero e smaltimento i quantitativi di rifiuti in deposito temporaneo che raggiungano i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi, invece di 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi;

trova applicazione solo fino al 31/08/2020; la deroga si applicherà ai rifiuti prodotti entro la scadenza del 31/08/2020

18. nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica del rifiuto prevedano un limite temporale entro il quale i prodotti da recupero rifiuti devono essere utilizzati o ceduti, tali limiti siano prorogati di 6 mesi, fatto salvo il mantenimento delle caratteristiche autorizzate per il prodotto;	trova applicazione solo fino al 31/08/2020; la deroga si applicherà ai prodotti da recupero rifiuti generati entro la scadenza del 31/08
19. i termini previsti per la durata delle campagne autorizzate ai sensi dell'art. 208 comma 15 del d.lgs. 152/06 per recupero e smaltimento rifiuti con impianti mobili sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal soggetto autorizzato alla Autorità Competente una specifica comunicazione attestante la data di sospensione della campagna»	superato da normativa statale emergenziale
20. i termini previsti dai piani di utilizzo di cui all'art.9 e dalle dichiarazioni di utilizzo di cui all'art. 21 del d.p.r. 120/2017 già presentate, ivi inclusi i termini per gli eventuali depositi intermedi di cui all'art. 5, sono sospesi a decorrere dal primo giorno di sospensione dei lavori già autorizzati e avviati, fino a 30 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza. A tal fine è trasmessa dal proponente per i piani di utilizzo o dal produttore per le dichiarazioni di utilizzo una specifica comunicazione ai soggetti destinatari del piano e della dichiarazione attestante la data di sospensione delle attività di cantiere;	superato da normativa statale emergenziale
21. siano mantenuti gli interventi in corso sul territorio regionale quali le misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, gli interventi di bonifica che interessano le acque sotterranee, i monitoraggi ambientali e la gestione dei rifiuti derivanti da interventi di bonifica, nonché la custodia dei siti per le aree dismesse.	cessazione efficacia con ordinanza n. 554/2020

Roma, 12 agosto 2020